

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 14 Dicembre 2007 N. 43
Disposizioni in materia fiscale.

pag. 535

LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2007 N. 43

Disposizioni in materia fiscale.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRE non superiore ad euro 20.000,00 è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 senza alcuna maggiorazione regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRE superiore a euro 20.000,00, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'articolo 50 del d.lgs. 446/1997, da applicarsi all'intero ammontare del reddito imponibile, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997, maggiorata nella misura dello 0,50%, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRE compreso fra euro 20.000,01 ed euro 20.101,42, l'imposta determinata ai sensi del comma 2, è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 20.101,42 ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRE.

Articolo 2 (Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997 è aumentata di un punto percentuale per i soggetti passivi che esercitano le attività comprese nelle seguenti divisioni riferite a settori economici, secondo la classificazione delle attività economiche della Agenzia delle Entrate denominata ATECOFIN:
 - a) divisione 11 - Estrazione di petrolio greggio, gas naturale e servizi connessi (esclusa la prospezione);
 - b) divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;
 - c) divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;
 - d) divisione 64 - Poste e telecomunicazioni.

Articolo 3 (Norma finanziaria)

1. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in 16 milioni di euro, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 trova compensazione:
 - a) per l'anno 2007 nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2007 n. 16 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007) sulle somme stanziare all'U.P.B. 18.108 "Fondo perenti di parte corrente" dello stato di previsione della spesa;

- b) per l'anno 2008 e successivi nel maggior gettito derivante dalla variazione dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 2.

Articolo 4 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 14 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2007 N. 43

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 86 in data 16 novembre 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 novembre 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 314;*
- c) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma e 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 22 novembre 2007;*
- d) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 5 dicembre 2007;*
- i) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 2007;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 19 dicembre 2007.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere U. Benvenuti)

con questo sintetico articolato, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria ha inteso disporre un primo importante intervento a carattere tributario anticipando la manovra finanziaria complessiva della Regione per l'anno 2008.

Con questo provvedimento, reso attuabile dalla migliorata situazione debitoria del comparto della Sanità, ci si propone di ottenere un duplice effetto virtuoso: il primo, e più immediato, è quello di conseguire una redistribuzione del reddito alleggerendo il carico fiscale per i contribuenti con bassi imponibili, con redditi, cioè, che non superano i 20.000 euro, lasciando però inalterata l'imposizione a carico dei soggetti con redditi superiori.

Il secondo effetto, indotto dal precedente, si colloca nell'ottica di favorire il rilancio dell'economia locale, ponendo a disposizione delle fasce più deboli delle famiglie liguri 16 milioni di euro annui (cifra stimata quale conseguenza del provvedimento in esame) che potranno essere utilizzati per una ripresa dei consumi che, ad oggi, si presenta in fase di incertezza e rallentamento.

Tale principio, che delinea un profilo di tassazione regionale a salvaguardia dei redditi più bassi, si concretizza attraverso l'estensione dell'applicazione dell'aliquota base dell'addizionale regionale IRE - pari allo 0,9% - anche ai soggetti aventi un reddito imponibile compreso tra i 13.000 ed i 20.000 euro, esentandoli dalla maggiorazione di 0,35 punti percentuali prevista dalla previgente normativa regionale. Il provvedimento ha, inoltre, il pregio della retroattività in quanto gli effetti dell'esenzione dalla maggiorazione si produco-

no già dal periodo di imposta dell'anno in corso.

La Regione, al fine di compensare il conseguente minor gettito derivante dalla manovra sull'addizionale regionale IRE, interverrà, a decorrere dall'anno di imposta 2008, incrementando di un punto percentuale l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Tale aumento sarà però applicato solo ad alcune categorie produttive di particolare rilievo sotto il profilo della concentrazione industriale e del volume di fatturato quali, ad esempio, quelle interessate dall'estrazione di petrolio greggio e gas naturale; dalla fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; dalla produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas; le poste e telecomunicazioni. Si ritiene, quindi, che detto incremento andrà ad incidere in maniera del tutto trascurabile sui consistenti bilanci di aziende operanti in ambiti di monopolio quasi perfetto.

Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale IRE, per l'anno 2007, troverà compensazione nella revoca di tale importo sulle somme stanziare all'U.P.B. 18.108 "Fondo perenti di parte corrente".

Per l'anno 2008, come detto, si troverà compensazione nella variazione dell'aliquota IRAP.

In sede di II Commissione, competente per l'esame di merito, il disegno di legge è stato suffragato ad ampia maggioranza di voti mentre il parere di compatibilità è stato espresso all'unanimità.

Si auspica, quindi, che anche l'Assemblea Legislativa voglia pronunciarsi favorevolmente, consentendo così a quasi 300.000 contribuenti liguri di poter ottenere una sensibile riduzione, considerati i redditi di riferimento, della pressione fiscale regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Marcenaro)

In merito al disegno di legge in oggetto, pur riscontrando positività nella scelta di ridurre il carico fiscale sui redditi più bassi presente in questa manovra, non ritengo, comunque, che le soluzioni individuate per la copertura della riduzione siano le più adeguate.

Infatti l'incremento di un punto dell'aliquota Irap su determinate categorie di imprese oltre a vanificare le riduzioni d'imposta operate a livello nazionale potrebbe produrre effetti negativi sulla dinamica occupazionale della nostra regione.

Relazione di minoranza (Consigliere F. Orsi)

Il Consiglio Regionale si trova oggi ad affrontare un disegno di legge contenente disposizioni in materia fiscale con un approccio che è frutto non solo di una cattiva partenza sotto il profilo amministrativo di questa amministrazione ma, soprattutto, di scarsa conoscenza della materia e delle realtà ed esigenze della nostra regione.

Una manovra che dietro ad un irrisorio beneficio per i soggetti a basso reddito, cela delle gravi ripercussioni sulle realtà produttive, sulla piccola e media impresa e conseguentemente sulle prospettive occupazionali offerte ai giovani e meno giovani dall'indotto ligure.

La Giunta ha deciso di detassare i redditi inferiori a 20 mila euro trasferendo il prelievo su alcune categorie produttive. Il maggior prelievo dell'Irap infatti ricadrà sulle aziende del credito, sulle Poste, sulle aziende di telecomunicazione, su quelle che si occupano di fabbricazione di coke o la raffinazione del petrolio e le nuove attività che sono state avviate nel settore dell'energia eolica. Questo avverrà in maniera iniqua finendo per punire le aziende che hanno il maggior numero di dipendenti sul territorio. Tali aziende saranno quindi invitate, da questa scellerata manovra, a trasferire i dipendenti in sedi fuori dalla Liguria. Senza contare che tassare le imprese è una manovra opposta rispetto a quella che sta effettuando il Governo a livello nazionale nella legge Finanziaria. I numeri parlano chiaro su 111 aziende ricadrà l'onere di versare 16 milioni di euro e questo, conseguentemente, inciderà negativamente anche sui lavoratori.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è pubblicato nella G.U. 23 dicembre 1997 n. 298 S.O..

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 3 aprile 2007 n. 16 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007 n. 8.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento Risorse Finanziarie

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
